

**COMUNE DI PISA****DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 44 del 27/09/2012

Deliberazione in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune dal

Presiede la Vice Presidente Del Consiglio MANCINI PAOLO

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il **27/09/2012****Comunicata a:**Finanze - Provveditorato - Aziende
GRUPPI CONSILIARI
ORGANO DI REVISIONE
SASSETTI CLAUDIO
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
ASS. GIOVANNI VIALESono inoltre presenti gli Assessori GHEZZI PAOLO CERRI FABRIZIO
CHIOFALO MARIA LUISA ELIGI FEDERICO FORTE GIUSEPPE GAY DAVID
MARRONI SILVIA PANICHI SILVIA SERFOGLI ANDREA VIALE GIOVANNI
ZAMBITO YLENIA

Assiste il Segretario Generale NOBILE ANGELA

Scrutatori: Consiglieri PISANI NICOLA CECCARELLI VALTER
SCARAMUZZINO CARMELO**OGGETTO: DISMISSIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE 244/2007****Consiglieri in carica:**

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
BALZI MASSIMO	A	GARZELLA GIOVANNI	A
BANI GIULIANO	P	GORRERI ALESSANDRO	A
BANI MARCO	A	LANDUCCI STEFANO	P
BEDINI FILIPPO	P	LUPERINI ROBERTA	A
BINI MAURIZIO	A	MACCIONI TITINA	A
BONGIOVANNI PATRIZIA	A	MAFFI ANTONIO	A
BRANCHITTA LUIGI	P	MANCINI PAOLO	P
BRONZINI MIRELLA	A	MAZZEO ANTONIO	P
BUSCEMI RICCARDO	A	MODAFFERI SANDRO	P
CAMMILLI ANDREA	P	MONACO MARCO	P
CAPECCHI FRANCESCO	A	MONCERI FRANCESCO	P
CECCARELLI VALTER	P	PASSARELLI LIO MICHELE	P
CHIARUGI MASSIMO	P	PETRUCCI DIEGO	A
CHINCARINI MARIA LUISA	P	PISANI NICOLA	P
COGNETTI PAOLO	P	SBRANA VERONICA	P
DE NERI MARIACHIARA	P	SCARAMUZZINO CARMELO	P
DEL TORTO RANIERI	P	SILVESTRI SILVIA	A
DI LUPO MICHELE	P	TITONI LUCA PAOLO	P
FILIPPESCHI MARCO	A	VENTURA GIUSEPPE	A
GALLO SANDRO	P	ZAPPACOSTA CARMINE	P
GANGEMI CAYETANO ROQUE	P		

Il Vice Presidente Del Consiglio
MANCINI PAOLOIl Segretario Generale
NOBILE ANGELA

OGGETTO: Dismissione di partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L. 244/2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010, ad oggetto *“Ricognizione delle partecipazioni in società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 27 L.F. 2008 e indirizzi per ottimizzazione governance partecipate attraverso una Holding”* fu deciso di mantenere temporaneamente le partecipazioni in alcune società riservandosi una futura valutazione circa la loro dismissione;

RICORDATO che:

- con Deliberazione del C.C. n. 27 del 14.07.2011 è stata approvata la messa in liquidazione di Gea Reti S.r.l.;
- con Deliberazione del C.C. n. 50 del 24.11.2011 è stata approvata l'adesione alla costituzione della nuova società di gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale che comporterà la dismissione delle partecipazioni attualmente detenute in Geofor S.p.a.;
- con Deliberazione del C.C. n. 3 del 12.01.2012 è stato deciso il mantenimento della partecipazione in AEP S.r.l. in quanto società strumentale avente i requisiti di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006;
- con Deliberazione del C.C. n. 11 del 29.03.2012 è stata approvata la dismissione della partecipazione detenuta nel Consorzio Turistico dell'Area Pisana S.c.r.l.;

CONSIDERATO che, come meglio specificato nell'allegato “A” alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società:

- Alfea S.p.a.
- Banca Popolare Etica Soc. coop. a r.l.
- Consorzio Pisa Ricerche S.c.r.l.
- Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.a.

non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 3, commi 27-28, della L. 244/2007, in quanto:

- le società hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- le attività sociali previste nei rispettivi statuti non sono annoverabili fra i servizi di interesse generale di competenza dell'ente locale;

CONSIDERATO altresì che, per quanto riguarda la partecipazione detenuta in Banco Popolare Soc. coop. p.a.:

- essendo la società quotata nei mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 3, comma 32-ter, della L. 244/2007, essa è esclusa dall'applicazione della disciplina dell'art. 3, comma 27, della legge medesima;
- trattandosi di una partecipazione di assoluta minoranza in una società bancaria avente sede legale a Verona, essa non è né strategica né funzionale al perseguimento dell'attività istituzionale dell'Ente;

RITENUTO che, al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle partecipazioni societarie in relazione all'efficace ed economico perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e secondo quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie che disciplinano la materia, si rende necessario procedere alla dismissione delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- Alfea S.p.a.
- Banca Popolare Etica Soc. coop. a r.l.
- Banco Popolare Soc. coop. p.a.
- Consorzio Pisa Ricerche S.c.r.l.
- Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.a.

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali) secondo cui rientrano nella competenza dell'organo consiliare gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ed omessa la richiesta del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;

VISTO il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare;

all'unanimità dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti: 25

Favorevoli: 25

DELIBERA

- 1) di procedere alla dismissione delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:
 - Alfea S.p.a.
 - Banca Popolare Etica Soc. coop. a r.l.
 - Banco Popolare Soc. coop. p.a.
 - Consorzio Pisa Ricerche S.c.r.l.
 - Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.a.
- 2) di precisare che a ciascuna dismissione si potrà procedere sia mediante cessione delle azioni o quote che mediante recesso dalla compagine sociale, oppure, ove l'Assemblea dei soci deliberasse in tal senso, anche mediante liquidazione della società;
- 3) di autorizzare il Sindaco, la Giunta e la dirigenza, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere ogni atto necessario all'attuazione di quanto ai punti precedenti;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Finanze Provveditorato Aziende ed al Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) di trasmettere altresì copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, quale parziale revisione e aggiornamento della Deliberazione consiliare n. 80 del 22.12.2010 con la quale fu effettuata la ricognizione delle partecipazioni in società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 27, della L. 244/2007.

all'unanimità dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti: 25

Favorevoli: 25

DELIBERA altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 267/2000



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

della Giunta Comunale

del Consiglio Comunale

Dismissione di partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L. 244/2007.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;

non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, 09/07/2012

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dott. Claudio Sassetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n°

Prenotazione di impegno n°

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti

Nota di avvenuta trasmissione

Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti

Allegato "A"



COMUNE DI PISA

DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Alfea - Società Pisana per le corse dei cavalli S.p.a.

Capitale sociale complessivo	€996.300,00
Valore nominale della partecipazione	€400,00
Valore percentuale della partecipazione	0,040149%
Attività svolta (sintesi)	Allevamento di cavalli e gestione centri ippici

Cenni

La società è stata costituita il 15 dicembre 1949 come centro ippico di svernamento, allenamento ed allevamento dei cavalli, incremento della razza equina e organizzazione di manifestazioni ippiche. Dal 23 settembre 2004 la società è stata trasformata da s.r.l. a s.p.a. con la denominazione di "Alfea Società Pisana per le corse dei cavalli S.p.a.", brevemente "ALFEA S.p.a.", con capitale sociale di € 996.300,00 costituito da 996.300 azioni del valore di € 1,00 cadauna.

Scopo sociale

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: la costruzione e la gestione dei centri ippici di svernamento, allenamento ed allevamento di cavalli da corsa, sia al trotto che la galoppo e per attività equestri in genere; la costruzione e la gestione di ippodromi; l'organizzazione e la gestione di corse dei cavalli e di manifestazioni ippiche di ogni genere e tipo; il commercio di cavalli e di tutto quanto inerente alle attività equestri; lo svolgimento di tutte le attività comunque inerenti e connesse all'ippica e agli sport equestri; lo svolgimento e l'organizzazione di corsi didattici e di qualificazione professionale per fantini, artieri ed in genere per il personale addetto all'attività ippica; la costruzione e la gestione di strutture ricettive, congressuali, ricreative e/o didattiche in genere; lo svolgimento di attività agricola e agrituristica; lo svolgimento delle scommesse e dei giochi autorizzati; lo svolgimento di servizi amministrativi e contabili per conto di società e di enti a cui la società partecipa.

Conclusioni istruttorie

Si tratta di una società a capitale quasi interamente privato (l'unico socio pubblico è il Comune di Pisa) finalizzata allo svolgimento di attività commerciali nel settore ippico.

Le attività statutarie non hanno i requisiti del servizio di interesse pubblico generale né sono attinenti alle finalità istituzionali dell'Ente nell'ambito del proprio livello di competenza. Nessun servizio è stato affidato dal Comune alla società ed i rapporti sono limitati alla mera partecipazione al capitale con una quota di minoranza di entità simbolica.

Non sono pertanto ravvisabili i presupposti per il mantenimento della partecipazione in capo al Comune di Pisa ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L. 244/2007.

Vincoli e modalità di dismissione

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, il trasferimento delle azioni è subordinato al gradimento dell'organo amministrativo oltreché al diritto di prelazione riservato a favore della Società; in caso di mancato gradimento, ove l'acquisto da parte della Società non possa essere effettuato, il socio potrà esercitare il diritto di recesso.

Banca Popolare Etica Soc. coop. p.a.

Capitale Sociale complessivo	€39.134.000,00
Valore nominale della partecipazione	€1.575,00
Valore percentuale della partecipazione	0,004025%
Attività svolta (sintesi)	Attività bancaria

Cenni

La banca è stata costituita nel 1999 su iniziativa di organizzazioni del terzo settore, del volontariato e della cooperazione internazionale e si ispira ai principi della c.d. “finanza etica”.

Scopo sociale

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi bancarie), con l'intento di perseguire le finalità statutarie ispirate ai principi della “finanza etica” (art. 5 dello Statuto). Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia. La società, quale capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Conclusioni istruttorie

Si tratta di una società mista a maggioranza privata della quale il Comune di Pisa detiene lo 0,004%.

Nella fase istruttoria della Delibera consiliare n. 80/2010 era stato ritenuto necessario dismettere la partecipazione e tale dismissione era infatti stata prevista nel testo della proposta sottoposta al Consiglio; tuttavia, con emendamento consiliare, la partecipazione fu inclusa fra quelle da mantenere “*con riserva di futura dismissione dopo eventuale valutazione delle attività della Banca stessa sul territorio*”.

In relazione a detta verifica, risulta acquisita una relazione (prot. n. 31615 del 02.08.2011) che descrive ampiamente l'attività generale della banca e, in modo molto più limitato, quella riguardante il territorio della provincia di Pisa. Dalla relazione non emergono elementi che dimostrino un nesso fra la partecipazione detenuta dal Comune di Pisa e le attività svolte dalla banca in ambito comunale od anche provinciale. Peraltro, anche ove l'esistenza di un tale nesso potesse essere genericamente asserita, la partecipazione resterebbe non detenibile in relazione all'oggetto sociale.

Si tratta infatti della partecipazione in una società che svolge attività bancaria e, come tale, non attinente alle finalità istituzionali dell'Ente nel proprio livello di competenza amministrativa. Non risultano servizi affidati dal Comune alla Banca.

Pur trattandosi di una partecipazione significativa per il valore simbolico che essa può esprimere, la detenzione non è compatibile con il vigente ordinamento in materia di partecipazioni societarie degli enti locali.

Vincoli e modalità di dismissione

In base all'art. 18 dello Statuto, le azioni della Banca Popolare Etica sono trasferibili nei modi di legge. È comunque prevista anche la possibilità, nel rispetto dei vincoli legali, di acquisto delle azioni da parte della Società o di loro rimborso su richiesta dell'interessato.

Il diritto di recesso del socio è invece limitato dall'art. 15 dello Statuto a fattispecie specifiche e predeterminate.

Banco Popolare Soc. coop. p.a.

Capitale Sociale complessivo	€4.294.145.866,00
Valore nominale della partecipazione	€1.548,00
Valore percentuale della partecipazione	0,000036%
Attività svolta (sintesi)	Attività bancaria

Cenni

Banco Popolare è un gruppo bancario commerciale costituito da varie realtà locali. Tra i primi gruppi bancari italiani, con circa 2.000 sportelli ed oltre 200 mila soci, Banco Popolare è prevalentemente presente in regioni come Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna.

Banco Popolare nasce come gruppo il 1° luglio 2007 dalla fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara e la Banca Popolare Italiana. La sua storia è la storia della convergenza di una ventina di istituti di credito locali; nel corso del Novecento, e soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, la Banca Popolare di Verona, la Banca Popolare di Novara, la Banca Popolare di Lodi, il Credito Bergamasco e altre banche sono confluite nel gruppo Banco Popolare.

Scopo sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del credito popolare. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni, l'esercizio dell'attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l'acquisto e la cessione di crediti di impresa. La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Per conseguire le proprie

finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi. La Società, quale banca che esercita attività di direzione e coordinamento del Gruppo Bancario Banco Popolare ai sensi dell'art. 61, quarto comma, D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle leggi bancarie), emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Conclusioni istruttorie

La Società, essendo quotata nei mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 3, comma 32-ter, della L. 244/2007, è esclusa dall'applicazione dell'art. 3, comma 27, della legge medesima.

Tuttavia, trattandosi di una banca commerciale, peraltro avente sede a Verona e nella quale la partecipazione azionaria del Comune di Pisa è del tutto ininfluenza rispetto agli assetti della *governance*, non avendo tale partecipazione attinenza con le finalità istituzionali dell'Ente nel proprio ambito di competenza amministrativa, sussistono le condizioni per procedere alla dismissione. Infatti la cessione delle azioni detenute sul è coerente con la semplificazione e la razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ente mentre non sussiste una motivazione di interesse pubblico a supporto dell'ulteriore detenzione.

Vincoli e modalità di dismissione

Nessun vincolo per la dismissione. La cessione delle azioni avverrà mediante offerta sul mercato regolamentato.

Consorzio Pisa Ricerche Soc. cons. a r.l.

Capitale Sociale complessivo	€1.061.613,10
Valore nominale della partecipazione	€81.662,53
Valore percentuale della partecipazione	7,6923062%
Attività svolta (sintesi)	Ricerca per l'innovazione tecnologica

Cenni

Il Consorzio Pisa Ricerche è stato costituito il 9 marzo 1987. Il Comune di Pisa aveva approvato sin dal giugno 1986, con Deliberazione del C.C. n. 556, la propria adesione al progetto di costituzione. Il Consorzio nasce come organizzazione senza scopo di lucro e vede tra i propri membri le istituzioni di ricerca presenti nell'area pisana, alcune industrie private, la Regione Toscana, la Provincia di Pisa ed alcuni comuni.

Nel 2003 si procede all'approvazione di un nuovo statuto ed alla trasformazione del consorzio in società consortile a responsabilità limitata, forma societaria che consente una maggiore agibilità organizzativa ed una migliore capacità di concorrere ai bandi di finanziamento. Il Comune di Pisa approva la trasformazione con Deliberazione del C.C. n. 13 del 03.04.2003.

Nel 2004, con Deliberazione consiliare n. 55, e poi nel 2010, con Deliberazione consiliare n. 57, il Comune aderisce a successivi aumenti del capitale sociale.

Scopo sociale

Lo Statuto della società consortile ne definisce l'oggetto sociale: svolgimento di attività di ricerca destinata all'innovazione tecnologica; effettuazione di ricerche sulle metodologie di trasferimento tecnologico; promozione di attività di formazione nei campi di propria competenza; promozione di attività di formazione universitaria e post-universitaria in collaborazione con le istituzioni universitarie pisane, nei campi di propria competenza; promozione di attività di ricerca in comune tra strutture pubbliche e private; trasferimento di *know-how* verso le piccole e medie imprese; sostegno allo sviluppo di nuove imprenditorialità con particolare riguardo alle tecnologie avanzate; connessione con istituzioni analoghe in altre città italiane.

Conclusioni istruttorie

Si tratta di una società mista, a capitale pubblico maggioritario, che svolge attività di ricerca per l'innovazione tecnologica.

La società, per quanto possa validamente contribuire all'innovazione tecnologica ed al trasferimento della tecnologia, e quindi, indirettamente, concorrere allo sviluppo economico, non svolge attività classificabili fra i servizi pubblici di interesse generale né fra i servizi strumentali del Comune di Pisa.

Non è pertanto ravvisabile un rapporto funzionale fra le finalità istituzionali dell'Ente nel proprio ambito di competenza e la detenzione della partecipazione societaria. Non ci sono servizi affidati alla Società.

Dunque non sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione ai sensi della normativa vigente.

Alla stessa conclusione è pervenuta anche la Regione Toscana che, con Delibera della G.R. n. 401 del 23.05.2011, ha approvato la dismissione della propria partecipazione rilevando la mancanza dei presupposti di cui all'art. 3, commi 27-29, della L. 244/2007.

Vincoli e modalità di dismissione

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, il trasferimento delle azioni è subordinato al diritto di prelazione riservato agli altri soci oltreché al gradimento della Società. Il gradimento è subordinato al rispetto dei requisiti di ammissione alla società previsti dall'art. 6 dello Statuto. È prevista la clausola di recesso per giusta causa, oltre a quelle previste per legge.

Il Sindaco, o l'Assessore delegato, consulterà preventivamente i soci in relazione alla tempistica di attuazione della dismissione della quota di partecipazione.

Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.a.

Capitale Sociale complessivo	€11.756.695,44
Valore nominale della partecipazione	€627.498,90
Soci percentuale della partecipazione	5,337375%
Attività svolta (sintesi)	Gestione interporto “A. Vespucci”

Cenni

La Società, un tempo denominata “Centro Intermodale Toscano S.p.a.”, oggi “Interporto Toscano A. Vespucci S.p.a.”, si è ufficialmente costituita il 10 giugno 1987 ai sensi della L.R. 64/1985 e della L.R. 2/1987.

Il Comune di Pisa, con Deliberazione di C.C. n. 305 del 18.03.1985, decise di aderire alla costituenda Società e, all'atto della costituzione, sottoscrisse n. 51 azioni per un totale di Lit. 51.000.000 pari al 5% del capitale sociale iniziale. Nel corso del tempo il capitale sociale è stato più volte elevato. Alla fine dell'anno 2001 sono venute in essere le condizioni affinché la Società, fino al momento a capitale prevalentemente pubblico, potesse consentire un ingresso consistente di capitale privato, finalizzato alla realizzazione degli ulteriori investimenti che, diversamente, l'assetto societario non sarebbe stato in grado di rendere realizzabili.

Attualmente il capitale sociale ammonta ad € 11.756.695,44 di cui circa il 52,23% è detenuto da pubbliche amministrazioni e il restante 47,77% da soci privati.

Scopo sociale

La Società ha per scopo la progettazione, l'esecuzione, la costruzione e l'allestimento di un interporto, inteso quale complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto; la Società può inoltre provvedere all'esercizio dell'interporto predetto.

Conclusioni istruttorie

Si tratta di una società a capitale misto che cura la gestione immobiliare e logistica dell'Interporto “A. Vespucci”, situato nel comune di Collesalveti.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale non hanno natura di servizi pubblici di interesse generale né costituiscono servizi strumentali per il Comune di Pisa nell'ambito del proprio livello di competenza amministrativa. Nessun servizio è stato affidato dal Comune alla Società.

Non sussistono pertanto i presupposti legali per il mantenimento della partecipazione azionaria. Peraltro, una tale partecipazione aveva senso nella sola fase di *start up* della struttura interportuale.

A simili conclusioni è giunta anche la Regione Toscana come si evince dalla “Relazione finale della Commissione d'inchiesta finalizzata a verificare lo stato di attuazione delle norme nazionali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica” (v. § 2.2.2.3).

Vincoli e modalità di dismissione

Le azioni sono liberamente trasferibili, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, purché non venga meno la quota pubblica che deve rimanere non inferiore al 35% del capitale sociale. Non sono previste ulteriori cause di recesso rispetto a quelle legali.

Il Sindaco, o l'Assessore delegato, consulterà preventivamente i soci in relazione alla tempistica di attuazione della dismissione azionaria.



COMUNE DI PISA

Direzione Finanze Provveditorato Aziende

Allegato "B"

RELAZIONE TECNICA alla proposta di deliberazione consiliare

1. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

La legislazione e la giurisprudenza in materia di partecipazioni degli enti locali in società di capitali sono state oggetto, nel corso degli anni, di continui e non sempre univoci cambiamenti che hanno modificato, a più riprese, il quadro di riferimento, senza che a tutt'oggi la materia abbia trovato un assetto definitivo.

Pertanto il legislatore è spesso intervenuto con provvedimenti d'urgenza, contenuti in manovre di finanza pubblica, privi di carattere organico rispetto alla materia delle partecipazioni locali.

Circa un anno fa, con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (*"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*), convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, è stata dettata la nuova disciplina interna in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica a seguito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011. Tale disciplina è stata oggetto di ulteriori modifiche con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto liberalizzazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di accelerare il processo di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali in coerenza con i principi comunitari e con l'esigenza di renderne più efficiente e concorrenziale la gestione.

Con il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. decreto sulla *spending review*), attualmente in corso di conversione, sono state introdotte nuove norme a contenuto limitativo rispetto alla possibilità di detenere partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni; tali norme, a seguito della conversione in legge, dovranno essere oggetto di separata valutazione ai fini dell'applicazione.

L'attuale crisi economica e le difficoltà in cui versa la finanza pubblica hanno probabilmente accelerato l'introduzione di misure correttive nel settore delle partecipazioni locali che, tuttavia, si mostrano in linea con il più ampio processo, avviato ormai da alcuni anni, che va nella direzione di un ridimensionamento dell'uso dello strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni.

Se, negli anni Novanta, l'ordinamento interno consentiva la costituzione, da parte degli enti locali, di società partecipate senza limitazioni particolarmente stringenti rispetto all'oggetto sociale, alla scelta dei soci privati ed alla possibilità di affidamento diretto dei servizi, in tempi più recenti il legislatore, anche conformandosi alla disciplina comunitaria, ha progressivamente ristretto gli ambiti delle partecipazioni locali. Contemporaneamente sono stati estesi alle società partecipate i vincoli di finanza pubblica degli enti locali: applicazione delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, disciplina e limiti in materia di personale e di incarichi, soggezione al Patto di stabilità interno, limiti alla composizione degli organi societari, limiti ai compensi degli amministratori, e così via.

Non a caso in dottrina si parla di una vera e propria limitazione soggettiva della capacità di agire degli enti locali in materia societaria, codificata nell'ordinamento interno dall'art. 3, comma 27 e ss. della L. 244/2007 ma riconducibile ai principi in tema di concorrenza e di mercato sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Sotto il profilo normativo, la partecipazione di un comune ad una società di capitali deve rispettare le condizioni previste dell'art. 3, commi 27-29, della L. 244/2007 che testualmente recita:

"27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25,

del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. *L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla Sezione competente della Corte dei Conti.*

29. *Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.”¹*

L'obbligo di attuare la ricognizione delle società partecipate, per autorizzarne o meno il mantenimento, ha trovato attuazione con riferimento al decorso termine del 31 dicembre 2010 ma il principio limitativo alla detenzione delle partecipazioni prive dei presupposti rimane operante anche successivamente a tale data; in caso di assunzione di nuove partecipazioni, la relativa delibera del Consiglio Comunale deve essere trasmessa alla Corte dei Conti parimenti all'originaria delibera di ricognizione, in quanto aggiornamento della stessa.

Dunque, le società per le quali è consentito il mantenimento della partecipazione ai sensi della L. 244/2007 devono rientrare in una delle seguenti casistiche:

- a) società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) società che producono servizi di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza dell'Ente;
- c) società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del D.Lgs. 163/2006, nell'ambito del livello di competenza dell'Ente.

Rientrano nella tipologia del punto a) le società strumentali di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006. In proposito il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sent. 5214/2010 ha affermato che “solo” le società strumentali rientrano nella previsione normativa di “*società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali*”.

Per individuare l'ambito delle società di cui al punto b) occorre partire dalla considerazione che il concetto di “servizio di interesse generale” è di derivazione comunitaria e si riferisce a servizi, forniti dietro corrispettivo o meno, che sono considerati di interesse generale dall'autorità pubblica ed assoggettati a specifici obblighi di pubblico servizio.

Secondo il Libro verde sui servizi di interesse generale (Com/2003/0270) “*l'espressione “servizi di interesse generale” non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione “servizi di interesse economico generale” [SIEG] che invece è utilizzata nel Trattato. E' un'espressione più ampia di “servizi di interesse economico generale” e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (...)*”.

Dunque rientrano nella categoria dei “servizi di interesse generale” i servizi pubblici locali di rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica.

In proposito si è recentemente espressa la Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Lombardia, che, con la Delibera n. 124 del 14.03.2011, è intervenuta sul tema delle partecipazioni societarie che possono essere detenute dagli enti locali.

La Corte ha affermato che “*secondo consolidato orientamento [Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3767/2009] la categoria dei servizi di interesse generale coincide tout court con quella dei servizi pubblici locali*”.

Infatti, secondo la Corte, “*Tale approccio trova conferme nella recente giurisprudenza costituzionale [Corte Costituzionale, sent. 325/2010]. Il Giudice delle Leggi ha, infatti, precisato che “la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno contenuto omologo (...). Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno infatti riferimento ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette cioè a realizzare fini sociali) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni”*”.

¹ Il termine dei 18 mesi è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2010.

Sull'argomento si era precedentemente espressa anche la Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, con la Delibera n. 5 del 15.01.2009, nella quale si afferma che, qualora la verifica dell'attività svolta da un società *“non risulti strettamente propedeutica alla realizzazione dell'attività dell'ente e della relativa mission, in via subordinata, potrà comunque ammettersi l'adesione alla società qualora questa produca servizi di interesse generale.*

A livello comunitario, con questa espressione si intendono sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.

Rientrano in tale categoria i servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali energia, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni, nonché la sanità, l'istruzione e i servizi sociali, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico.

Tali servizi devono rilevare nell'ambito dei livelli istituzionali di competenza dei soggetti partecipanti e partecipati, ed avere un impatto immediato sulla collettività locale.”

Il comma 27 dell'art. 3 della L. 244/2007 precisa infatti che il mantenimento di partecipazioni nelle società che producono servizi di interesse generale è ammesso per le pubbliche amministrazioni *“nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”*; è dunque preclusa ad un ente locale la partecipazione in una società che, seppure abbia per oggetto attività astrattamente qualificabili come di interesse generale, non siano coincidenti con sue competenze istituzionali.

In proposito, la citata Delibera 5/2009 ha rilevato che la norma in commento *“richiede come presupposto la “funzionalizzazione” dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, attribuiti ad una pubblica amministrazione.*

(...) La valutazione di stretta necessità, da compiersi caso per caso, comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza -, con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”

D'altra parte l'art. 23-bis del D.L. 112/2008 e poi l'art. 4 del D.L. 138/2011, in coerenza con l'ordinamento comunitario, fatta salva l'attività di regolazione, hanno vietato alla pubblica amministrazione di intervenire nella produzione e distribuzione di beni e servizi se non nei limiti previsti dalla legge a tutela della concorrenza e del mercato.

Sotto il profilo dell'analisi costi-benefici e dell'iter logico-procedimentale da seguire ai fini della legittima detenzione di partecipazioni societarie, la Corte dei Conti, Sez. Veneto, con la Delibera n. 5/2009 ha puntualizzato:

“Nella gestione di un servizio pubblico locale (che ha per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali), oltre al rapporto di stretta necessità e/o alla sussistenza di servizi di interesse generale, dovranno comunque emergere esigenze di ordine tecnico (ad esempio, con riferimento a beni e servizi non altrimenti reperibili nel libero mercato, o strutturalmente non erogabili direttamente dall'ente) o economico (per es., legate alla maggiore convenienza economica dell'autoproduzione del bene o servizio rispetto all'acquisizione di esso sul mercato) che depongano in favore dell'opzione societaria.

Inoltre, la valutazione in ordine all'attività sviluppabile dalla società partecipata dovrà essere risultato di un processo complesso, nel quale, seguendo il consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, l'ente dovrà attentamente valutare i costi e i benefici dell'affidamento del servizio alla società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione in un'ottica di lungo periodo, nonché le ricadute sui cittadini e sulla responsabilità dell'amministrazione stessa.”

Di tenore simile la Delibera n. 124/2011 della Corte dei Conti, Sez. Lombardia:

“in ogni caso si presuppone da parte dell'Amministrazione la previa valutazione degli interessi da soddisfare e dei servizi pubblici da erogare in forma externalizzata, la verifica puntuale dei vantaggi e dei costi dell'affidamento dell'intervento ad una società partecipata, in termini di efficienza e di efficacia dell'attività e di economicità della gestione, oltre che la considerazione delle ricadute nel lungo periodo sulla comunità locale e sull'organizzazione complessiva e della conseguente responsabilità dello stesso Ente.” Con riferimento a tali valutazioni “(...) nelle singole delibere ex L. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e dell'iter logico seguito dall'Amministrazione. In altri termini, quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico-argomentativo abbia seguito. Sul punto è inequivoco l'art. 3 della L. n. 241/1990 secondo cui

“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria””.

In coerenza con tale orientamento, la stessa Sez. Lombardia, con la Delibera n. 524 del 17.10.2011, ha rilevato la carenza di motivazione dell’atto consiliare adottato, ai sensi dell’art. 3 della L. 244/2007, da un comune della provincia pavese, in quanto *“non è adeguatamente motivato in ordine alle ragioni del mantenimento della partecipazione societarie, sia sotto il profilo della verifica in concreto circa la stretta inerenza dell’oggetto sociale dell’organismo partecipato con i fini istituzionali dell’ente locale di riferimento, sia sotto il profilo dell’ostensione dell’iter logico seguito dall’amministrazione nel pervenire alla decisione di non procedere alla dismissione. La possibilità di ricorrere allo strumento societario è per legge correlato ai fini dell’ente pubblico ed è inerente allo svolgimento di attività di competenza dell’ente medesimo (...).”*

La stessa Sez. Toscana della Corte dei Conti, con la recente Delibera n. 46/2012, ha indicato che l’atto ricognitivo adottato dall’ente locale deve:

- *Effettuare la ricognizione dell’intero pacchetto azionario dell’ente direttamente detenuto;*
- *Sviluppare per ogni società i costi e benefici dell’affidamento del servizio alla società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione in un’ottica di medio e lungo periodo, ponendo particolare attenzione alle ricadute sui cittadini e sulle responsabilità dell’amministrazione stessa;*
- *Valutare caso per caso le finalità che l’ente intende realizzare con l’utilizzo dello strumento societario, se rispondono alle funzioni ed attività di competenza degli enti (produzione di servizi di interesse generale o di servizi di committenza o centrali di committenza) e la verifica che l’oggetto sociale sia compatibile in senso stretto con le finalità istituzionali. A tale riguardo gli enti locali, in relazione all’individuazione delle finalità istituzionali, possono riferirsi alle funzioni fondamentali, ovvero essenziali per il funzionamento degli enti e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, come provvisoriamente enucleati dall’art. 21, comma 3, della legge 42/2009 (...). Oltre al riferimento di legge, a supporto, sono presenti in ciascun ente gli strumenti di pianificazione e programmazione a partire dalle linee programmatiche di mandato, al piano generale di sviluppo, alla relazione previsionale e programmatica che si basano sull’attuale struttura del bilancio degli enti locali in relazione alle principali funzioni e, all’interno delle medesime, ai servizi e agli interventi di pertinenza.*

Infine, occorre ricordare che l’art. 4, comma 1 e ss., del D.L. 138/2011 chiama gli enti locali a verificare, entro il 12 agosto 2012, *“la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (...) liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità”*. All’esito della verifica, acquisito il parere preventivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’ente deve adottare una delibera quadro che illustri i risultati dell’istruttoria e, per i settori sottratti alla liberalizzazione, evidenzi i relativi presupposti.

A tal fine il comma 33-ter dello stesso art. 4 aveva previsto che entro il 31 marzo 2012 fossero approvati, con decreto del Ministro per gli Affari regionali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza unificata, i criteri per la verifica dei servizi da liberalizzare e per l’adozione della delibera quadro. Il decreto non risulta ancora emanato.

Resterà poi da valutare la portata dell’art. 4 del D.L. 95/2012, una volta che sia stato convertito in legge, in relazione alle società controllate, direttamente o indirettamente, *“che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento”* e che non *“erogano servizi a favore dei cittadini”*.

2. La situazione del Comune di Pisa

Con Delibera del C.C. n. 80/2010 è stata operata la ricognizione sulle partecipazioni societarie dirette del Comune ai fini della verifica dei presupposti per il mantenimento, ai sensi dell’art. 3, commi 27-29, della L. 244/2007.

Dall’atto deliberativo risulta che, al termine dell’esercizio 2010, il Comune possedeva partecipazioni dirette in 25 società di capitali. Rispetto a queste:

- per 9 società veniva autorizzato il mantenimento della partecipazione;

- per altre 10 società veniva autorizzato il mantenimento della partecipazione “con riserva futura” avendo rilevato la sussistenza di situazioni contingenti per le quali eventuali decisioni di dismissione dipendevano da processi di ottimizzazione o razionalizzazione;
- per ulteriori 4 società veniva approvata la dismissione della partecipazione (Fidi Toscana S.p.a., Gea S.p.a., Ospedaletto Servizi Soc. coop., Pisa Congressi S.r.l.);
- infine, per 2 società (Banco Popolare Soc. coop. p.a. e SAT S.p.a.) veniva dato atto che, essendo quotate sui mercati regolamentati, ai sensi dell’art. 3, comma 32-ter, della L. 244/2007, erano escluse dall’applicazione del comma 27 dell’articolo medesimo.

Le dieci società mantenute “con riserva futura” erano le seguenti: AEP S.r.l., Alfea S.p.a., Banca Popolare Etica Soc. coop. a r.l., Consorzio Pisa Ricerche S.c.r.l., Consorzio Turistico Area Pisana S.c.r.l., C.P.T. S.p.a., Ecofor Service S.p.a., Geofor S.p.a., Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.a., Valdarno S.r.l..

La situazione attuale delle partecipazioni, risultante dagli atti consiliari approvati fino ad oggi e aggiornata alle dismissioni concluse (Pisa Congressi S.r.l. e Ospedaletto Servizi Soc. coop.), è la seguente:

Società	Tipologia	Decisione ex art. 3, comma 27, L. 244/2007	Atto di riferimento
AEP Srl	Società strumentale	Mantenimento	Delibera C.C. 3/2012
APES Scpa	Società strumentale	Mantenimento	Delibera C.C. 80/2010
NAVICELLI DI PISA Spa	Società strumentale	Mantenimento	Delibera C.C. 80/2010
PISAMO Spa	Società strumentale	Mantenimento	Delibera C.C. 80/2010
SEPI Spa	Società strumentale	Mantenimento	Delibera C.C. 80/2010
GEA PATRIMONIO Spa	Società delle reti	Da fondere in Geofor Patrimonio Spa	Delibera C.C. 80/2010
GEA RETI Srl	Società delle reti	Dismissione in corso	Delibera C.C. 27/2011
GEOFOR PATRIMONIO Spa	Società delle reti	Mantenimento	Delibera C.C. 80/2010
TOSCANA ENERGIA Spa	Società delle reti	Mantenimento	Delibera C.C. 80/2010
CPT Spa	Società di gestione di s.p.l.	Mantenimento con riserva futura	Delibera C.C. 80/2010
FARMACIE COMUNALI PISA Spa	Società di gestione di s.p.l.	Mantenimento	Delibera C.C. 80/2010
GEOFOR Spa	Società di gestione di s.p.l.	Mantenimento con riserva futura	Delibera C.C. 80/2010
RETIAMBIENTE Spa	Società di gestione di s.p.l.	Mantenimento	Delibera C.C. 50/2011
ALFEA Spa	Altro	Mantenimento con riserva futura	Delibera C.C. 80/2010
BANCA POPOLARE ETICA S. coop. r.l.	Altro	Mantenimento con riserva futura	Delibera C.C. 80/2010
CONSORIZO PISA RICERCHE Srl	Altro	Mantenimento con riserva futura	Delibera C.C. 80/2010
CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA Srl	Altro	Dismissione in corso	Delibera C.C. 11/2012
ECOFOR SERVICE Spa	Altro	Mantenimento con riserva futura	Delibera C.C. 80/2010
FIDI TOSCANA Spa	Altro	Dismissione in corso	Delibera C.C. 80/2010
GEA Spa	Altro	Dismissione in corso	Delibera C.C. 80/2010
INTERPORTO TOSCANO “A.VESPUCCI” Spa	Altro	Mantenimento con riserva futura	Delibera C.C. 80/2010
VALDARNO Srl	Altro	Mantenimento con riserva futura	Delibera C.C. 80/2010
BANCO POPOLARE S. coop. p.a.	Altro	Quotata mercati regolamentati	Delibera C.C. 80/2010
SAT Spa	Altro	Quotata mercati regolamentati	Delibera C.C. 80/2010

In particolar modo per le partecipazioni societarie mantenute “con riserva futura” è necessario che il Consiglio Comunale deliberi in via definitiva l’effettivo mantenimento o la dismissione, previa ricognizione dei presupposti di legge secondo l’iter logico-procedimentale chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Peraltro, la Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Toscana, con Delibera n. 180/2011 (approvazione della relazione ad oggetto: “Comune di Pisa – Verifica delle misure correttive adottate a seguito del referto sulla sana gestione finanziaria approvato con delibera n. 4/2010”), ha espresso alcune considerazioni in merito alla Delibera 80/2010 approvata dal Comune:

“(…) si rileva che l’Ente ha dato attuazione all’art. 3, comma 27 della legge finanziaria 2008 (delibera del Consiglio Comunale n. 80/2010) provvedendo alla ricognizione delle proprie partecipazioni a seguito della quale ha autorizzato il mantenimento di quelle a diretta partecipazione pubblica che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento di finalità istituzionali (APES S.p.a., Farmacie Comunali S.p.a., GEA Patrimonio S.r.l., GEA Reti S.r.l., GEOFOR Patrimonio S.p.a., Navicelli S.p.a., PISAMO S.p.a., SEPI S.p.a., TOSCANA Energia S.p.a.) ed avviato le procedure di dismissione per le seguenti società: FIDI Toscana S.p.a., GEA S.p.a. e Ospedaletto soc. coop.. (...) Con riguardo ad altri organismi, di cui detiene una partecipazione azionaria, che non svolgono indubbe attività di interesse istituzionale, il Consiglio provvede a rimandare ad un successivo momento – legandola ad eventuali processi di risanamento, ottimizzazione e razionalizzazione promossi dalle società stesse, la decisione circa il loro mantenimento o l’eventuale dismissione delle stesse (AEP S.r.l., ALFEA S.p.a., Banca Popolare S.c.a.r.l., Consorzio Pisa Ricerche S.p.a., ECOFOR S.p.a., GEOFOR S.p.a., Valdarno s.r.l., Consorzio Turistico Area Pisana, CPT S.p.a., Interporto Toscana S.p.a.) da valutare, eventualmente, con altri soci rappresentativi del territorio. Al riguardo, si invita l’Ente a procedere in tempi ragionevolmente celeri in ordine al mantenimento o all’eventuale dismissione degli stessi, nel rispetto del disposto normativo e dei vincoli temporali dallo stesso imposti.”

Nelle proprie considerazioni conclusive la Corte aggiunge:

“In relazione agli organismi partecipati, pur avendo l’Ente adottato la delibera n. 80/2010 riguardante la ricognizione delle società partecipate dall’Ente, si auspica che vengano definite ed affrontate le decisioni in ordine al mantenimento delle partecipazioni necessarie ed attivati i procedimenti di dismissione di quelle che non rispondono pienamente ai criteri stabiliti dalla legge.”

Nel frattempo anche il Collegio dei Revisori, nelle osservazioni contenute nella Relazione al Rendiconto della gestione 2011 (pag. 85, punto 12), ha affrontato la questione invitando l’organo consiliare ad assumere decisioni definitive.

In conclusione, si rende necessario procedere progressivamente all’aggiornamento della Delibera consiliare n. 80/2010 e, più in generale, alla riconsiderazione delle partecipazioni societarie che possono essere detenute, sia alla luce dell’art. 3, comma 27 e ss., della L. 244/2007 che della normativa successivamente sopravvenuta.

Pisa, 9 luglio 2012

Il Dirigente
Dr. Claudio Sassetti